



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 05.05.2020

Oggetto: Atto di indirizzo in merito all'applicazione delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico relative allo studio di compatibilità idraulica nell'ambito del procedimento di concessione di piccola derivazione di acque superficiali (portate inferiori a 10 litri al secondo).

L'anno duemilaventi, addì cinque del mese di maggio in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, a seguito di convocazione del 30.04.2020, prot. n. 4080 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi degli articoli 6 e 7 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma	Componente	X
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province	Componente	X
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai	Componente	X
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N 1

DEL 05.05.2020

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, Ing. Antonio Sanna.

IL PRESIDENTE

CONSTATA la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito al punto dell'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che il Presidente del Comitato ha proposto l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di Attuazione (NA);

VISTE le deliberazioni del Comitato Istituzionale di modifica e aggiornamento delle suddette Norme di Attuazione, da ultimo modificate con deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 1 del 03.10.2019 e n. 1 del 28.10.2019, approvate, rispettivamente con deliberazioni della Giunta Regionale n. 40/25 del 10.10.2019 e n. 44/23 del 12.11.2019 e con successivo decreto del Presidente della Regione n. 128 del 14.11.2019, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 50 del 21.11.2019, avente ad oggetto: "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI). Modifica e integrazione delle norme di attuazione e semplificazione delle procedure. Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs. 49/2010";

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto: "Quesiti inerenti all'interpretazione delle norme di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Atto di indirizzo";

CONSIDERATO che sono state prospettate difficoltà interpretative relativamente alle NA del PAI in merito alla necessità della redazione dello studio di compatibilità idraulica nell'ambito di alcune tipologie di procedimenti di concessione di piccola derivazione di acque superficiali, aventi portata



inferiore a 10 l/s;

CONSIDERATO che le richieste in esame sono riconducibili alle fattispecie di carattere generale inerenti:

- 1) alla necessità dello studio di compatibilità idraulica per il rinnovo e il rilascio di nuove concessioni di piccola derivazione da corpo idrico superficiale mediante opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo derivante dal PAI, legittime sotto il profilo urbanistico ed edilizio, in aree Hi4 e nella fascia di cui all'art. 30 ter, comma 1 delle NA del PAI;
- 2) alla necessità dello studio di compatibilità idraulica per il rilascio di nuove concessioni di piccola derivazione da corpo idrico superficiale mediante posizionamento, in aree Hi4 e nella fascia di cui all'art. 30 ter, comma 1 delle NA del PAI, di tubi di piccolo diametro, che consentano il trasferimento dell'acqua per gravità, senza alcun impianto di pompaggio, né opere di sollevamento;

RITENUTO di dover fornire i chiarimenti richiesti al fine di garantire l'univoca interpretazione delle NA del PAI in argomento;

VISTI l'art. 27, commi 5 bis e 6, lett. e) e l'art. 31, commi 5 bis e 6, lett. d) delle NA del PAI;

VISTO l'art. 30 ter, commi 1 e 3, delle NTA del PAI che prescrive che nei tratti di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale, per i quali non siano state ancora determinate le aree di pericolosità idraulica, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 27 delle NA del PAI;

ATTESO che l'art. 27, commi 5 bis e 6, lett. e) e l'art. 31, commi 5 bis e 6, lett. d) delle NA del PAI prevedono che, nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) e nelle aree di pericolosità da frana molto elevata (Hg4), sono "... consentiti le ricerche e i prelievi idrici, purché in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare la situazione preesistente..." e che per tali interventi è richiesto lo studio di compatibilità idraulica, di cui all'art. 24 delle NA del PAI e lo studio di compatibilità geologica e geotecnica, di cui all'art. 25 delle NA del PAI;

RITENUTO che gli articoli sopra richiamati e gli allegati E ed F alle NA del PAI chiariscano univocamente che la redazione dello studio di compatibilità è riferita a nuovi interventi da realizzarsi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N 1

DEL 05.05.2020

nelle aree di pericolosità e non anche alle opere legittimamente realizzate, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, prima dell'apposizione del vincolo derivante dal PAI ;

VISTO, altresì, l'art. 17, comma 3 delle NA del PAI nella parte in cui dispone che la gestione delle opere per la derivazione di acque pubbliche "...è diretta normalmente ad assicurare che: a) gli storni idrici determinati dall'esercizio di sistemi di utilizzazione della risorsa idrica non aggravino in modo significativo il livello di pericolosità nei corpi idrici recettori; b) i pozzi di emungimento in tutte le aree di pericolo idrogeologico siano realizzati e mantenuti in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza, intrusione salina o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale";

DELIBERA

1. di chiarire che, nell'ambito del procedimento di rilascio/rinnovo di concessioni di piccola derivazione di acque superficiali, di portata inferiore a 10 litri al secondo, ai fini dell'applicazione delle norme tecniche del PAI, in aree Hi4 e nella fascia di cui all'art. 30 *ter*, comma 1 delle NA del PAI non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica:
 - a) per il rilascio/rinnovo di concessioni di acque superficiali con opere esistenti, realizzate prima dell'apposizione del vincolo derivante dal PAI, legittime sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
 - b) per il rilascio di concessioni di acque superficiali mediante posizionamento di tubi di piccolo diametro, che consentano il trasferimento dell'acqua per gravità, senza alcun impianto di pompaggio, né opere di sollevamento;
2. di ricordare, infine, che le domande per nuove concessioni e utilizzazioni di acqua pubblica devono essere sempre trasmesse all'Autorità di bacino, competente ad esprimere parere vincolante ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R. D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96 del D. Lgs n. 152/2006.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Roberto Frongia